



AMBASCIATA D'ITALIA
LUANDA

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

Oggetto: Manutenzione ordinaria degli apparecchi condizionatori d'aria di proprietà del locatario installati presso la sede della Cancelleria Diplomatica durante il periodo dall'**1.1.2015 al 31.12.2015**.

Questa Ambasciata, vista la necessità di dover provvedere alla manutenzione degli apparecchi condizionatori d'aria installati presso la Cancelleria Diplomatica, affida l'esecuzione del servizio di cui alle premesse, alla Ditta **F.M.H. Chico** con sede legale in Luanda, per un importo annuo complessivo di **KZ 334.000,00** (trecentotrintaquattromila Kwanzas).

I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

- 1- La ditta si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria di n. **23** condizionatori split di proprietà del locatario, **con modalità di almeno un intervento mensile dal mese di gennaio a giugno e un intervento nel mese di agosto, ottobre e dicembre;**
- 2- Il presente contratto prevede anche ulteriori interventi di carattere ordinario, su semplice chiamata dell'Ambasciata, entro e non oltre 24 ore, nel periodo compreso tra un intervento mensile e l'altro;
- 3- Le spese inerenti al suddetto servizio di manutenzione, così come qualsiasi altre spese di diversa natura - ad esempio caricamento del gas liquido - sono a carico della ditta, mentre il rimborso del costo dei pezzi sostituiti, sempre previa approvazione dell'Ambasciata, sono a carico dell'Ambasciata stessa;
- 4- la Ambasciata si impegna al pagamento del compenso pattuito, una volta accertata la corretta esecuzione del lavoro, e dietro presentazione della relativa fattura, con pagamenti semestrali dell'importo di: **KZ 167.000,00**.
- 5- la Ditta F.M.H. Chico dovrà nel corso del compimento dell'opera, uniformarsi alle norme ed ai regolamenti dell'Ambasciata, nonché ai patti concordati. Nel caso in cui la Ditta venga meno ai patti concordati e/o alle norme vigenti, la Rappresentanza ha la facoltà di provvedere in proprio all'esecuzione della prestazione addebitando alla ditta F.M.C eventuali oneri;
- 6- l'Ambasciata, qualora accerti nella Ditta F.M.H. Chico incapacità e/o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, può a suo insindacabile giudizio, rescindere dall'obbligazione previo pagamento delle prestazioni già effettuate fino al momento della risoluzione;
- 7- il presente atto può comunque essere rescisso da ambo le parti con un preavviso di 15 giorni;
- 8- nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente atto, la Ditta F.M.H. Chico assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni stesse;
- 9- non è a carico dell'Ambasciata né il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali del personale utilizzato dalla Ditta F.M.H. Chico, né qualsiasi altro tipo d'indennità prevista dalla legislazione locale, così come il pagamento di qualsiasi altro compenso.
- 10- in caso di ritardo nell'esecuzione del lavoro di cui alle premesse, la Ditta F.M.H. Chico sarà sottoposta ad una penale pari al 1% dell'importo pattuito per ogni decade di ritardo;

Copia del presente atto dovrà essere restituita a questa Ambasciata datata e firmata per ricevuta e per accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in esso contenuti.

Luanda, 2 gennaio 2015

PER LA DITTA F.M.H.Chico
Sig. Francisco Manuel HELENA

L'AMBASCIATORE
Giorgio Di PIETROGIACOMO

FRANCISCO MANUEL HELENA